

**CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE  
PER LA STAGIONE 2016/2017**

L'esercizio venatorio nella stagione 2016/2017, è consentito con le seguenti modalità:

**1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA**

1.1 Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

- a) - nelle giornate del 3, 4, 7 settembre negli A.T.C. e nei C.A., qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo:  
**tortora;**
- b) - nelle giornate del 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 settembre su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e del C.A., delle A.F.V. delle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura, approvata dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/1992:  
**cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;**
- c) - specie cacciabili dal 25 settembre al 7 dicembre:  
**lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;**
- d) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e del C.A. e approvati dalla Giunta regionale:  
**pernice rossa, starna;**
- e) - specie cacciabili dal 25 settembre al 30 novembre:  
**fagiano;**  
il prelievo è altresì consentito dal 1° al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e del C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa;
- f) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 31 ottobre:  
**quaglia, tortora;**
- g) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 19 gennaio:  
**germano reale, gallinella d'acqua, alzavola;**
- h) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 31 dicembre:  
**beccaccia, beccaccino;**
- i) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 gennaio:  
**colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;**
- l) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 9 gennaio:  
**tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;**
- m) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o del C.A. e approvati dalla Giunta regionale:  
**volpe;**
- n) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa:  
**coturnice, fagiano di monte;**
- o) - specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti, e per distretti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:  
**camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale;**

**Camoscio**

Classe	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	1° agosto - 15 dicembre
Femmine 2 o più anni Classe 0 maschio / femmina	1° settembre - 15 dicembre

**Capriolo**

Classe	Zona	Periodo
Maschio	ATC	1° giugno -15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmina e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	CA	1° giugno -15 luglio 15 agosto - 15 novembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

Nell'ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli A.T.C..

**Cervo**

Classe	Zona	Periodo
Maschio Cl. I	ATC	1° agosto - 31 agosto
Femmina e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo
Maschio Cl. I - II	ATC	1° ottobre - 15 marzo
Maschio Cl. III - IV	ATC	1° ottobre -15 febbraio

Classe	Zona	Periodo
Maschio Cl. I	CA	1° agosto - 15 settembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 ottobre - 22 dicembre
Maschio Cl. I - II - III - IV*	CA	15 ottobre - 22 dicembre (dal 1° al 14 ottobre*)

Nei distretti di bassa valle dei CA assimilabili a quelli degli ATC, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo è consentito fino al 31 dicembre.

Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va dal 1° settembre al 31 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dall'AFV stessa all'interno della relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Per quanto riguarda le femmine, al concorrere delle stesse condizioni su indicate, il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio purché al contempo, l'apertura sia posticipata al 1 novembre. Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

**NOTA:**

\* dal 01 al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica esclusivamente l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III - IV;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del distretto;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "accompagnatore" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con i CA. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "accompagnatore" alla caccia di selezione del cervo. Non è prevista l'equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri CA della Regione Piemonte. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve comunque prevedere le seguenti materie:
- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;

- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

#### Mufone

Classe	Zona	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio	ATC	1° agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	1° novembre - 31 gennaio
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	CA	1° agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1° settembre - 15 dicembre

#### Daino

Classe	Periodo
Maschio Cl. I	1° settembre - 30 settembre
Maschio Cl. I - II o più anni	1° novembre - 31 dicembre
Tutte	1° gennaio - 15 marzo

#### Cinghiale

Classe	Periodo
ST - RO - MM	15 aprile - 31 gennaio
Tutte	1° ottobre - 31 gennaio

p) - specie cacciabili dal 25 settembre al 25 dicembre o dal 2 novembre al 30 gennaio, anche in forma non selettiva: **cinghiale**.

1.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- volpe e cinghiale, con l'ausilio dei cani;
- ungulati in prelievo selettivo;
- fagiano, negli istituti privati della caccia, A.F.V. e A.A.T.V., ove la specie è oggetto di incentivazione o di piani numerici di prelievo, anche con l'ausilio dei cani.

1.3. Negli Istituti a gestione privata della caccia A.A.T.V., il prelievo delle specie starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 dicembre; nelle A.F.V. e A.A.T.V., ove la specie è oggetto di incentivazione o di piani numerici di prelievo, il prelievo della specie fagiano, in deroga a quanto previsto al punto 1.1 lettera e), è consentito fino al 30 gennaio.

## 2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepore comune,
- otto capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce, tre tortore e tre quaglie.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- cinghiale: venticinque capi annuali, con il limite di cinque capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- colturnice, fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carnieri giornaliero ad un capo per ogni specie;
- lepore comune: cinque capi annuali;
- starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie, nel rispetto del piano di prelievo numerico di prelievo approvato dalla Giunta regionale;

- e) fagiano: trenta capi annuali;  
f) minilepre: settanta capi annuali con il limite di 25 capi giornalieri in deroga al punto 2.1.;  
g) coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 2.1..

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., non superiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce, venti tortore e venti quaglie.

### **3) GIORNATE E ORARI**

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:

#### **A) negli ATC:**

a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;  
b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione degli ATC possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia;

#### **B) nei CA:**

a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;  
b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia;

C) il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, in ogni A.T.C. e C.A.. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta del cacciatore;

D) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;

E) il prelievo della specie cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A., con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.

3.3. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

- l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
- la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

### **4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA**

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

- dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;

- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

## **5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA**

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;
- b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40,
  - a caricamento singolo manuale;
  - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;
- c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;
- d) arco e falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle Istruzioni operative supplementari.

5.4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

6) Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale predisposto, per ragioni tecniche, prima dall'approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.

L'ASSESSORE  
ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

**ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI****1) TESSERINO REGIONALE**

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l'intera stagione venatoria. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 15 febbraio, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti in Provincia di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.9. Le specie oggetto di prelievo non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 1 del calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.

1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;

- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5) del Calendario venatorio;

- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A.;

- senza il possesso del tesserino venatorio;

- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

## **2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE**

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio, dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa e, per le specie oggetto di incentivazione, secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i..

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati, compreso il cinghiale nella zona faunistica delle Alpi e, anche in pianura se il prelievo è selettivo, e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

## **3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI**

3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani, finalizzato all'effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 1° al 14 agosto:

- a) a quote inferiori a 1.200 m.,
- b) in apposite zone, a quote superiori a 1.200 m., individuate dal Comitato di gestione, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì.

3.2. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'ambito di caccia ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

nei C.A. :

- dal 17 agosto al 31 agosto:

- a) a quote inferiori a 1.200 m.,
- b) in apposite zone, a quote superiori a 1.200 m., individuate dal Comitato di gestione, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;

- dal 1° settembre al 26 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;

negli A.T.C.:

- dal 17 agosto al 26 settembre compreso, anche ai fini dell'effettuazione dei censimenti, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.3. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 1° settembre al 26 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 31 dicembre compreso.

3.5. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

## **4) DIVIETI E LIMITAZIONI**

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente Calendario venatorio si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 40, comma 4, della l.r. 5/2012.

4.2. L'uso del fucile con canna ad anima rigata può essere limitato o altrimenti disciplinato dai Comitati di gestione degli A.T.C. qualora non sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio, nonché le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

4.3. E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale nella zona faunistica di pianura, fatta eccezione per il prelievo selettivo o dagli appostamenti di cui al punto 4.6..

4.4. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

4.5. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione o, negli istituti a gestione privata della caccia, dai concessionari delle singole aziende.

4.6. E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

4.7. I Comitati di gestione e i concessionari degli istituti a gestione privata della caccia, previa valutazione delle condizioni morfologiche ed altimetriche nonché della copertura boschiva e vegetativa, nel disciplinare l'organizzazione del prelievo venatorio possono prevedere, anche per porzioni di territorio, l'obbligo per tutti i cacciatori, al fine di svolgere l'attività venatoria in sicurezza, di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

4.8. Il prelievo delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina è consentito in un solo Comprensorio alpino a scelta del cacciatore. L'autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata dal C.A. prescelto mediante l'apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio regionale.

## **5) ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE**

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario.

## **6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

6.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e del C.A. disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale e alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione possono deliberare l'attuazione della zonazione per il prelievo del cinghiale ai sensi della D.G.R. n. 60-3950 del 17.05.2013 e s.m.l.. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dal C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

6.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e del C.A. rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali e forniti dalla Regione. Esauriti i contrassegni regionali gli ATC e CA provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

6.3. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione entro e non oltre il 31 marzo. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. i) della l.r. 5/2012.



6.4. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto del contrassegni regionali, consegnati e restituiti, al competente Settore tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica entro il mese di aprile, utilizzando gli specifici prospetti pubblicati sul sito del medesimo Settore:

[http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/prelievo.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/prelievo.htm);

[http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/cinghiale.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/cinghiale.htm);

[http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/piani\\_pre.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/piani_pre.htm).

#### **7) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")**

7.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

7.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 o prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd) della l.r. 5/2012.

7.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

#### **8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

8.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo: [http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/calendario.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm)

8.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: starna, pernice rossa, volpe, fagiano, coturnice, fagiano di monte, cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino e cinghiale in selezione;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.

8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

L'ASSESSORE  
ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

## REGIONE PIEMONTE STAGIONE VENATORIA 2016/2017

### PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO SPECIE CINGHIALE: A.T.C. E C.A.

PROVINCIA	ATC/CA		PIANO APPROVATO			CALENDARIO DEL PRELIEVO
			GIOVANI	ADULTI	TOT	
AL	ATC AL1	Val Cerrina E Casalese	210	70	280	S,R,MM: 16/04/2016 - 19/06/2016 e dal 25/06/2016 al 18/09/2016 TUTTE 01/01/2017 - 29/01/2017
	ATC AL4	Ovadese E Acquese	50	100	150	S,R,MM: 16/04/2016 - 16/07/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
BI	ATC BI1	Pianura E Collina Biellese	90	30	120	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/12/2016 - 30/01/2017
NO	ATC NO1	Ticino	50	50	100	S,R,MM: 16/04/2016 - 31/08/2016 e dal 2/11/2016 al 30/01/2017 TUTTE 02/11/2016 - 30/01/2017
	ATC NO2	Sesia	50	30	80	S,R,MM: 16/04/2016 - 15/08/2016
TO	ATC TO1	Zona Eporedese	60	40	100	S,R,MM: 18/04/2016 - 22/09/2016; TUTTE 02/01/2017 - 30/01/2017
	CA TO3	Bassa val Susa e val Sangone	40	60	100	S,R,MM: 05/05/2016 - 24/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017

### PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO SPECIE CINGHIALE: A.F.V. E A.A.T.V.

PROVINCIA	AFV	AFV/AATV	PIANO APPROVATO			CALENDARIO DEL PRELIEVO
			GIOVANI	ADULTI	TOT	
AL	AFV	COSTA MERLASSINO	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	CUCCARO	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	LE COLOMBARE	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	MALVICINO	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	MONTECASTELLO	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	RABBOSO	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	RIVAROSSA FONTANA	25	15	40	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	SEZZADIO	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	AIMONETTA	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017

PROVINCIA	ATC/CA		PIANO APPROVATO			CALENDARIO DEL PRELIEVO
			GIOVANI	ADULTI	TOT	
AL	AATV	ALBERA AL 12	18	12	30	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	BOZZOLE	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	BURCANO	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	CASTELLO DI FAVA GROSSA	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	CASTELNUOVO BORMIDA	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	IL SERRAGLIO	15	10	25	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	MONTACUTO	18	12	30	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	MONTEROSSO	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	ROCCAGRIMALDA	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	SELVAPIANA	15	10	25	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	SELVA GAVAZZANA	27	18	45	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
AT	AFV	CASORZO	6	4	10	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	S. GRATO	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	VAL CHISONE	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	SCURZOLENGO	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
BI	AATV	CAVAGLIA'	13	6	19	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	BARAGGIA	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	CONTEA DI PAVERANO	18	12	30	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
CN	AFV	BECCHI ROSSI	8	2	10	S,R,MM: 1/05/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 31/12/2016
	AFV	FONTANA CAPPA	20	5	25	S,R,MM: 1/05/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 31/12/2016
	AFV	MALADECIA	6	4	10	S,R,MM: 1/05/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 31/12/2016
	AFV	MONREGALESE	20	2	22	S,R,MM: 1/05/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	MONTE NEBIN	6	2	8	S,R,MM: 1/05/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 31/12/2016
	AFV	PIETRAPORZIO	6	4	10	S,R,MM: 1/05/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017

PROVINCIA	ATC/CA		PIANO APPROVATO			CALENDARIO DEL PRELIEVO
			GIOVANI	ADULTI	TOT	
CN	AFV	SANT'ALBANO	17	3	20	S,R,MM: 1/05/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	SANT'ANNA	12	2	14	S,R,MM: 1/05/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 31/12/2016
	AFV	VALMALA	12	3	15	S,R,MM: 1/05/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	VALCASOTTO	20	5	25	S,R,MM: 01/05/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 31/12/2016
	AATV	BENESE	18	2	20	S,R,MM: 14/05/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	RONCAGLIA	6	2	8	S,R,MM: 01/05/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
NO	AFV	GATTICO	21	14	35	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	AGRATE CONTURBIA	23	16	39	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	BARENGO	20	12	32	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	CRESSA BOGOGNO	20	12	32	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	IL NIBBIO	9	4	13	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	SAN MARTINO	6	4	10	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
TO	AFV	ALBERGIAN	15	10	25	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	BARACCONI	25	15	40	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	VALLONCRO'	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	VESTIGNE'	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
VC	AFV	BALOCCHO	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	ROVASENDA	12	8	20	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	VAL D'EGUA	6	4	10	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AFV	VALLONE D'OTRO	6	4	10	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	GATTINARA	22	13	35	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017
	AATV	IL GERMANO REALE	6	4	10	S,R,MM: 16/04/2016 - 29/09/2016; TUTTE 01/10/2016 - 30/01/2017